



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 4/43 del 22.1.2019

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI EVENTI 2019

Requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico a valere sulla L.R. 21.4.1955 n. 7, art. 1, lett. c).

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Art. 3 - Requisiti soggettivi

Art. 4 - Limitazioni

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda e relativi allegati

Art. 6 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo

Art. 7 - Criteri di calcolo del contributo, valutazione della spesa e procedure di revoca

Art. 8 - Accettazione del contributo

Art. 9 - Termini di presentazione del rendiconto

Art. 10 - Modalità di erogazione del contributo

Art. 11 - Procedure di rendicontazione e ammissibilità delle voci di spesa

Art. 12 - Spese ammissibili

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 14 - Spese non ammissibili

Art. 15 - Utilizzo del marchio

Art. 16 - Controlli

Art. 17 - Irregolarità

Art. 18 - Promozione istituzionale dell'evento

Art. 19 - Monitoraggio e valutazione ex post dei risultati ottenuti

Art. 20 - Criteri di valutazione delle istanze presentate

Art. 21 - Pubblicazione

Art. 22 - Rinvio



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti direttive stabiliscono i requisiti e i criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico di cui alla L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c), in relazione agli eventi le cui domande pervengano a seguito degli avvisi definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i seguenti soggetti organizzatori non aventi scopo di lucro:

- a) enti pubblici singoli e associati;
- b) organismi privati regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
- c) comitati organizzativi costituiti in forma scritta anche non pubblica (purché l'atto costitutivo sia registrato e indichi scopi e organi responsabili);
- d) associazioni sportive dilettantistiche, enti o federazioni sportive.

Art. 3 - Requisiti soggettivi

I soggetti di cui all'art. 2 devono:

- a) avere sede legale in Sardegna, fatte salve le manifestazioni di cui all'Allegato 3 (Grandi Eventi), distinta dalla residenza dei componenti l'organismo;
- b) avere una struttura tecnico-organizzativa costituita, con organi regolarmente istituiti e operativi;
- c) essere orientati a fornire servizi ad utilità della collettività e non al semplice interesse dei soci. A questo fine deve essere garantita una pluralità di associati;
- d) far svolgere le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, a cui si deve poter accedere liberamente, senza vincolo di tesseramento associativo o per invito;
- e) sono ammessi a contributo i soggetti in regola con la presentazione dei rendiconti nei 5 anni precedenti. I medesimi devono:
 - aver presentato il rendiconto dell'annualità 2018 entro i termini stabiliti dalla DGR n. 30/34 del 12.6.2018 e/o dalla presente deliberazione;
 - aver presentato, alla data di inoltro della domanda di contributo per l'annualità in corso, le rendicontazioni degli anni precedenti al 2018;
- f) aver utilizzato regolarmente il precedente contributo concesso dall'Assessorato senza che sia stato disposto alcun provvedimento di revoca totale, ai sensi del successivo art. 7, punti 2 e 3;
- g) non essere incorsi nelle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- h) essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali, e quelli relativi al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 4 - Limitazioni

1. I soggetti interessati potranno beneficiare del contributo a valere sulla L.R. n. 7/1955 per l'organizzazione di **una sola manifestazione nell'anno di riferimento**.

Non saranno ricevibili le istanze di soggetti che trasmettono più domande di contributo.

Solo gli enti pubblici inseriti nell'allegato 3 della presente deliberazione **potranno presentare un'ulteriore domanda di agevolazione** a valere sul bando 2019 (o sui cartelloni annuali o sugli eventi di animazione territoriale nei centri con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti).

2. Non è consentito beneficiare, per le medesime spese, di alcun'altra forma di contributo pubblico e/o privato.
3. Non è consentito a due o più organismi, pubblici o privati, presentare domanda per la medesima manifestazione o



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

parte di essa. Nel caso in cui dovesse verificarsi questa fattispecie, tutti i soggetti richiedenti verranno esclusi.

4. Non è consentito presentare domanda di contributo per la copertura di spese non direttamente e/o esplicitamente imputabili alla manifestazione per la quale si chiede l'agevolazione.
5. Non sono ammesse le domande presentate da soggetti ancorché giuridicamente differenti, per i quali si presenti una delle seguenti situazioni:
 - a) che abbiano la stessa sede legale e/o operativa con esclusione delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - b) rappresentati dallo stesso legale rappresentante;
 - c) aventi una compagine sociale che abbia in comune più del 40% dei soci.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda e relativi allegati

1. Per beneficiare dei contributi gli interessati devono presentare apposita domanda corredata dagli allegati in essa previsti, sottoscritta dal legale rappresentante, con le modalità che verranno stabilite con Determinazione del Direttore del Servizio Promozione dell'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta senza apportare nessun tipo di modifica, pena l'inammissibilità della domanda.
2. Non saranno ammessi preventivi finanziari contenenti voci di entrata e di spesa riferite all'intero anno solare, voci relative a manifestazioni diverse da quella agevolata, spese di funzionamento non direttamente imputabili alla manifestazione per la quale si richiede il contributo.
3. Saranno ammessi solo ed esclusivamente piani finanziari a pareggio e, pertanto, saranno oggetto di esclusione le proposte con piani finanziari le cui entrate generino avanzi di gestione riferibili alla specifica manifestazione.
4. Saranno oggetto di esclusione le istanze che presentano piani finanziari che non rispettino la percentuale di **cofinanziamento obbligatorio minimo del 30%**, calcolato sull'importo delle spese ammissibili del programma.
5. I preventivi finanziari dovranno prevedere spese per azioni di "**Promozione e comunicazione**" dell'evento di **importo non inferiore al 10%** dell'ammontare del contributo richiesto, pena l'inammissibilità della domanda.
6. La mancanza, anche parziale, della documentazione di cui al punto 1 e/o il verificarsi delle fattispecie di cui ai punti 2, 3, 4 e il mancato rispetto del requisito di cui al punto 5 comporterà l'inammissibilità della domanda. Integrazioni documentali saranno possibili solo entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande.

In considerazione delle nuove regole che disciplinano il bilancio regionale, i beneficiari non potranno avvalersi della facoltà di utilizzare nell'anno successivo i contributi riferiti all'annualità in corso.

Art. 6 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo

1. Sono ammesse a contributo le manifestazioni di grande rilievo turistico e che pertanto fungano da attrattori turistici, in particolare per i periodi di bassa stagione, che qualifichino le località turistiche tradizionali e/o che delocalizzino i flussi turistici dalle coste alle zone interne.
2. Le manifestazioni dovranno svolgersi nel **territorio regionale**.

Art. 7 - Criteri di calcolo del contributo, di valutazione della spesa e procedure di revoca

1. Il contributo verrà calcolato sulle spese ammissibili con esclusione di quelle finanziate con fondi provenienti da altre linee di intervento regionali (Assessorati, Agenzie ed Enti regionali).
2. L'attività e il preventivo proposti non potranno subire, in sede di rendicontazione, variazioni tali da alterare il carattere originario della proposta progettuale.
3. **Revoca totale/parziale** del contributo per **variazione del programma di spesa**.
Qualora l'importo progettuale delle spese ammissibili riportate a consuntivo risultasse **pari o inferiore al 20%** rispetto alle spese ammissibili riportate a preventivo, l'Assessorato disporrà la **revoca totale** del contributo.
In tutti gli altri casi sarà applicata una riduzione in percentuale sul contributo assegnato.
4. **Revoca totale/parziale** del contributo per **variazione del punteggio**.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Verrà disposta la **revoca parziale del contributo**, con riduzione proporzionale, nel caso in cui il punteggio, ricalcolato in sede di rendicontazione finale, si discosti da quello attribuito a preventivo **in misura superiore al 10%**.

Verrà disposta invece la **revoca totale del contributo**, nel caso in cui il punteggio, ricalcolato in sede di rendicontazione finale, si discosti da quello attribuito a preventivo **in misura superiore al 20%**, o nel caso in cui risultasse **inferiore al minimo necessario** per l'inserimento dell'iniziativa nella graduatoria di merito del cartellone di appartenenza (tabella 5.2 dell'allegato 2 e art. 5 allegato 4 alla presente deliberazione).

5. Sarà disposta la **revoca totale** del contributo nel caso in cui, in sede di rendicontazione finale, non risulteranno spese per **azioni di "Promozione e comunicazione"** sulla manifestazione per almeno il 10% dell'ammontare del contributo assegnato.

Qualora si verificano contemporaneamente le condizioni di diminuzione della spesa progettuale e di riduzione del punteggio, fatto salvo il caso della revoca totale del contributo, verrà disposta fra le due, la riduzione di importo superiore.

Art. 8 - Accettazione del contributo

1. La **pubblicazione della graduatoria di merito delle manifestazioni**, adottata con provvedimento del Direttore del Servizio Promozione a seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica, **ha valore di notifica di assegnazione del contributo**.

Entro e non oltre 20 giorni consecutivi dalla pubblicazione della predetta graduatoria, i beneficiari sono tenuti a trasmettere formalmente il modello di "Dichiarazione di accettazione del contributo", predisposto in sede di pubblicazione dell'avviso.

2. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra, nei termini stabiliti dall'avviso, è considerata come **rinuncia**, con conseguente **revoca del contributo qualora assegnato**.

Art. 9 – Termini di presentazione del rendiconto

Il rendiconto della manifestazione, completo in tutte le sue parti, dovrà essere trasmesso all'Assessorato, pena la revoca del contributo assegnato e l'esclusione dalla programmazione dell'anno successivo, **nel rispetto di una delle seguenti modalità:**

1. **entro 120 giorni** dalla conclusione formale dell'evento;
2. **entro 120 giorni** consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria di merito per le manifestazioni dei beneficiari ammessi al contributo, se successiva alla conclusione formale dell'evento;
3. **entro e non oltre il 15 febbraio 2020 solo ed esclusivamente** per le manifestazioni formalmente concluse nel periodo compreso fra il 15 novembre e il 31 dicembre 2019.

Art. 10 - Modalità di erogazione del contributo

Alla liquidazione e pagamento dei contributi si provvede:

- a) **tramite eventuale concessione di ANTICIPAZIONI** sui contributi richiesti e ritenuti ammissibili, qualora siano disponibili adeguate risorse, nella misura massima dell'80% del contributo concesso o, nella misura massima del 50% del contributo, per i richiedenti ammessi per la prima volta ai benefici in esame. Per l'erogazione del saldo del contributo è fatto obbligo garantire, in sede di rendicontazione, oltre a quanto disciplinato con l'art.11, il pagamento e la relativa tracciabilità dell'importo corrispondente all'anticipazione.

A tal fine si specifica quanto segue:

- in caso di organismi pubblici, l'anticipazione è concessa a seguito di trasmissione di formale delibera di autorizzazione all'impegno della spesa relativa alla manifestazione agevolata;
- in caso di organismi privati, l'anticipazione è concessa a seguito di trasmissione di idonea polizza fideiussoria, da stipularsi esclusivamente con imprese assicurative sottoposte al controllo dell'IVASS ed inserite nei corrispondenti elenchi, da imprese bancarie e da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993. Poiché l'ente garantito è "Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - Viale Trieste 105 - Cagliari", deve essere



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

espressamente prevista la clausola relativa alla proroga tacita della medesima salvo la possibilità di autorizzazione allo svincolo della stessa, da rilasciarsi esclusivamente a cura dell'ente garantito. In nessun caso potranno essere accettate polizze che non prevedano la clausola esplicita di liberazione dalla garanzia o limitazioni alla medesima, senza il preventivo consenso da parte dell'ente garantito. Qualora la durata della polizza sia determinata non potrà essere inferiore a 5 anni.

- b) **in UNICA SOLUZIONE**, qualora non si chieda l'anticipazione, ad **ultimazione dell'attività della manifestazione** ammessa a contributo, previa presentazione del rendiconto secondo quanto previsto dagli art. 9 e 11.

Art. 11 - Procedure di rendicontazione e ammissibilità delle voci di spesa

1. I beneficiari dei contributi dovranno produrre la documentazione definita con Determinazione del Direttore del Servizio Promozione dell'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta.
2. Non saranno ammessi rendiconti contenenti voci di entrata e di spesa riferite all'intero anno solare, voci relative a manifestazioni diverse da quella agevolata (*p.es. nome, contenuti, ecc*), spese di funzionamento non direttamente imputabili alla manifestazione per la quale si richiede il contributo.
3. La mancanza, anche parziale, della documentazione di cui al punto 1 e/o il verificarsi delle fattispecie di cui al punto 2 comporterà la **“revoca del contributo concesso”**.
4. In attuazione a quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/19 del 15 luglio 2008, l'Amministrazione procede sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e certificazioni.
5. Il rendiconto dovrà essere presentato **per l'intero ammontare del progetto** e deve essere redatto (utilizzando la modulistica predisposta in sede di pubblicazione dell'avviso) specificando tutte le voci che compongono l'intero progetto indicando per ciascuna di esse il *fornitore/beneficiario, gli estremi del documento contabile, la causale specifica riferita alla manifestazione, l'importo, la fonte di finanziamento, ecc*. Il documento deve essere prodotto nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 come stabilito dal **punto 4** del presente articolo, senza la necessità di produrre le pezze giustificative relative ai contributi concessi da altri soggetti pubblici o privati.

Tutti i documenti giustificativi della spesa imputata alla L.R. n. 7/55, Art. 1, Lett. c) fino alla concorrenza del contributo concesso, dovranno contenere sul documento in originale la dicitura “Spesa finanziata con il contributo RAS, L.R. n. 7/55 annualità 2019”, ed essere conservati a cura del beneficiario, presso la propria sede, per i successivi eventuali controlli di rito.

6. Gli organismi pubblici, qualora affidino a terzi la realizzazione dell'iniziativa agevolata, devono provvedere alla formale approvazione del rendiconto trasmesso dall'organismo affidatario (o dagli organismi affidatari qualora siano più di uno), attestando altresì la regolarità dello svolgimento della manifestazione e della relativa rendicontazione. La suddetta approvazione deve promanare dallo stesso organo che ha disposto l'affidamento ed approvato il programma ed il preventivo della manifestazione, a meno che non sia diversamente previsto da disposizioni normative. La dichiarazione attestante la “Veridicità ed onnicomprensività delle voci di entrata e di uscita espote nel rendiconto” dovrà essere resa direttamente dall'organismo affidatario.
7. Il contributo verrà calcolato sulle spese ammissibili con esclusione di quelle finanziate con fondi provenienti da altre linee di intervento regionali (Assessorati, Agenzie ed Enti regionali).
8. Per l'erogazione del contributo è fatto obbligo garantire, in sede di rendicontazione, la tracciabilità di tutte le entrate di varia natura, pubbliche e/o private, direttamente imputabili all'evento.

Sui contributi eventualmente concessi da altri Assessorati, Agenzie o Enti Regionali dovrà essere documentata la reale concessione e/o erogazione.

9. Gli organismi che intendano **rinunciare al contributo** successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito delle manifestazioni, devono darne comunicazione **entro e non oltre il 31.12.2019**, pena la **non ammissibilità** alla programmazione per l'anno successivo.
10. All'atto della fase di liquidazione e pagamento dei contributi verrà data priorità alle istruttorie concluse positivamente senza che le stesse richiedano il ricorso formale a chiarimenti, integrazioni e/o altro, ovvero verrà data priorità agli “atti accolti in prima istanza”.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 12 - Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono rappresentate:

- ✓ dalle **spese dirette**, attinenti esclusivamente lo svolgimento della manifestazione;
- ✓ dalle **spese generali**, imputate a titolo forfettario, di ammontare non superiore al 5% della spesa complessiva.

SPESE DIRETTE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

A. Compensi e retribuzioni conferiti a partecipanti alla manifestazione, compreso il personale tecnico:

1. se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale, pertanto, deve essere fatturato e assoggettato a ritenuta d'acconto Irpef e IVA se dovuta;
2. se trattasi di dipendenti e/o soci del soggetto promotore potranno essere riconosciuti gli stipendi/compensi limitatamente al periodo lavorativo relativo all'organizzazione e realizzazione della manifestazione regolato da specifici accordi di collaborazione tra le parti, nella misura massima del 10% del contributo concesso.
3. per i soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte e professione, il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d'acconto Irpef. Dovrà pertanto essere specificato che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA, assoggettato all'imposta di bollo, di importo dettato dalla normativa vigente. I soggetti che sono esonerati anche dalla ritenuta Irpef, dovranno specificare in base a quali disposizioni sono esenti;
4. per i soggetti non residenti in Italia i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti. Se il soggetto proviene da un Paese con il quale è in vigore un trattato-convenzione contro la doppia imposizione, può non essere applicata la ritenuta e dovranno essere indicati gli estremi della convenzione relativa;
5. i compensi per le prestazioni devono derivare da specifico contratto valido ai sensi di legge. Non saranno necessari contratti/incarichi per tutte le prestazioni il cui compenso non sia superiore a Euro 500,00 lordi. Sui suddetti compensi si specifica quanto segue:
 - a) compensi per prestazioni occasionali devono riferirsi all'acquisto di beni e servizi "non rinvenibili sul mercato";
 - b) i suddetti contratti (contratto di prestazione di servizi, rapporto di lavoro subordinato, contratto di lavoro autonomo, prestazione professionale o d'arte a carattere occasionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa ecc.) sono ammissibili quando specificano in dettaglio natura, qualità e quantità delle prestazioni, il costo delle specifiche prestazioni, l'importo al lordo delle ritenute di legge ed eventuali costi accessori (es. se il costo è comprensivo di viaggio e soggiorno).

Si intendono fatte salve le eventuali eccezioni previste dalla normativa vigente in materia.

- B. Spese di "carattere specialistico", di qualsiasi natura giuridica, per eventuali ruoli di direzione (p.es. direzione tecnico-organizzativa, direzione artistica, ecc.) che risultino "indispensabili" alla realizzazione della manifestazione. Tali spese sono ammissibili, se svolte da persone con esperienza documentabile di almeno cinque anni, per un importo massimo complessivo del 10% del contributo concesso.**
- C. Viaggi e soggiorni dei protagonisti dell'evento e del personale tecnico addetto allo stesso quando questi non sono inclusi negli importi e nelle condizioni contrattuali. A tal proposito si precisa che saranno rimborsati: i biglietti di treno, nave e aereo esclusivamente in classe economica; per l'utilizzo dei mezzi propri i rimborsi benzina sono ammissibili nella misura pari a un quinto del costo della benzina a chilometro; pedaggi e trasporti urbani di ogni genere. Saranno rimborsati sino ad un massimo di Euro 70,00 giornaliera a persona per le spese relative al vitto e sino a un massimo di Euro 150,00 giornaliera a persona per le spese relative all'alloggio. In ogni caso i documenti giustificativi devono essere regolarmente intestati ai singoli fruitori.**
- D. Compensi ad altri soggetti e/o organismi per "prestazioni di servizi" sono ammissibili quando le medesime prestazioni hanno carattere "specialistico", che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico-organizzativa del soggetto beneficiario, e sempreché risultino "indispensabili" e "correlate" al programma proposto.**
- E. Spese derivanti dall'uso di locali, di impianti e di strutture adibite e imputabili specificatamente alla manifestazione e alle eventuali prove.**
- F. Spese per le realizzazioni, gli allestimenti e/o riallestimenti delle manifestazioni compresi i relativi trasporti.**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- G.** Spese per la promozione dell'evento: produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa, pubblicità delle attività in programma, sulla stampa, spot televisivi, radiofonici, sul web, affissioni, tipografia, materiale pubblicitario, grafica, ufficio stampa, purché non derivanti da prestazioni rese fra soggetti privati di cui all'art. 2 del presente allegato ammessi reciprocamente a beneficiare per la stessa annualità dei contributi a valere sulla L.R. 7/55.
- H.** Spese per iniziative convegnistiche, seminari e collaterali non facenti parte delle manifestazioni del Cartellone M.I.C.E. sono ammesse esclusivamente come "Azioni complementari" quale parte del programma della manifestazione principale, (come riportato nell'allegato 2, Tab. 4.1.- azioni collaterali), nella misura massima del 5% dell'importo del contributo concesso.
- I.** Spese SIAE.
- J.** Spese relative all'accensione delle polizze fidejussorie.
- K.** Altre spese, se tracciabili e di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare).

Gli oneri sociali e tributari relativi a compensi per prestazioni dovranno essere inclusi nell'importo complessivo (lordo) riportato nelle singole sezioni.

La documentazione/certificazione attestante l'avvenuta spesa dovrà essere documentata esclusivamente attraverso fattura, ricevuta fiscale.

Per gli organismi in regime IVA ordinario l'ammontare della spesa è rappresentato dall'imponibile indicato nella fattura.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il beneficiario del contributo si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
2. Tutti i pagamenti effettuati, superiori ad Euro 500,00, dovranno trovare riscontro nella movimentazione del/i conto/i corrente/i. Tale documentazione potrà essere richiesta in sede di verifica della rendicontazione e/o in caso di controllo.
3. I pagamenti in contanti sono effettuati nei limiti di Euro 500,00. Il relativo documento contabile deve arrecare la regolare quietanza.

Art. 14 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili, né rendicontabili, le seguenti spese:

- a) stipendi/compensi per il personale dipendente e/o soci del soggetto promotore qualora non rientrino nei parametri previsti dall'Art. 12, p.to A.2.;
- b) spese di consulenza e/o prestazioni di servizi per attività di ideazione, studi e ricerche, sperimentazione, incontri preparatori, predisposizione/richieste di preventivi vari e relativi viaggi e sopralluoghi per attività antecedenti l'esecuzione effettiva dell'evento;
- c) spese per attività e azioni pre-post "esecuzione" specifica della manifestazione/evento;
- d) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc. - L.R. 20.4.1993, n. 17, art. 48 comma 5);
- e) interessi passivi bancari;
- f) spese legali;
- g) indennità di carica degli amministratori delle società;
- h) acquisto e/o manutenzione di beni durevoli e/o realizzazione di strutture stabili, che vadano ad incrementare il patrimonio dell'organismo;
- i) somme erogate a qualsiasi titolo da Enti Pubblici ad organismi privati per la realizzazione delle manifestazioni e/o eventi in assenza di atti amministrativi specifici che documentino l'affidamento ai sensi di legge;
- j) spese sostenute per prestazioni di servizi di tipo consulenziale e/o di collaborazione generica o per la promozione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'evento rese fra soggetti privati di cui all'art. 2 del presente allegato ammessi reciprocamente a beneficiare per la stessa annualità dei contributi a valere sulla L.R. 7/55;

- k) compensi ad altri organismi, se non riferiti a prestazioni di carattere specialistico di cui all'Art. 12, punto D;
- l) altre spese non direttamente imputabili alla manifestazione/evento;

I contributi concessi a beneficiari che rendicontino la medesima spesa e/o rimborso (stesso documento giustificativo), verranno revocati e perseguiti ai sensi di legge.

Art. 15 – Utilizzo del marchio

È fatto obbligo al soggetto beneficiario, **pena la revoca del contributo**, rispettare quanto previsto dalle “Regole e modalità per l'utilizzo del Logo della Regione Autonoma della Sardegna” (Allegato 2 alla Delib. G.R. n. 47/6 del 30.12.2010) ed esporre il marchio “**SARDEGNA**” in locandine, depliant, manifesti pubblicitari, nonché in qualsiasi forma di comunicazione usata.

Copia del suddetto materiale pubblicitario dovrà essere trasmesso, in sede di presentazione della rendicontazione, all'Assessorato regionale del Turismo Artigianato e Commercio.

Art. 16 – Controlli

1. L'ufficio competente a partire dal **16 di maggio 2020**, provvederà ad effettuare **controlli a campione in misura pari ad almeno il 10% dei beneficiari ammessi**. Tali controlli saranno attivati mediante formale richiesta a presentare, in originale, tutta la documentazione inerente la manifestazione agevolata, entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta medesima. La mancata presentazione della suddetta documentazione entro i termini previsti comporterà l'attivazione delle **procedure per la revoca del contributo**. Ciascun documento giustificativo della spesa imputato al contributo dell'Assessorato, dovrà contenere l'apposizione in calce, sulla copia originale del medesimo, della dicitura “Spesa finanziata con il contributo RAS L.R. n. 7/55 annualità 2019”.
2. Nell'ambito dei controlli in esame l'amministrazione procederà a riscontrare la tracciabilità (nelle modalità definite dall'art. 13 del presente allegato) del pagamento dell' **IMPORTO TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI DEL PROGETTO**, che deve essere avvenuto entro e non oltre il termine dei 90 giorni dall'erogazione del contributo da parte dell'amministrazione. Il **MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO**, nei termini indicati, anche di una sola voce di spesa ammissibile comporterà la **REVOCA TOTALE** del contributo e l'automatica esclusione dai benefici per i successivi due anni.
3. A supporto della qualità ed efficacia degli investimenti e dei risultati ottenibili, il Servizio competente può disporre:
 - a) controlli previsti dalle norme di legge;
 - b) valutazioni di congruità delle spese sostenute e rendicontate;
 - c) riscontri sul territorio e/o presso i soggetti coinvolti.
4. I soggetti beneficiari del contributo dovranno consentire eventuali sopralluoghi e/o azioni di monitoraggio da parte dei funzionari incaricati dalla Direzione del Servizio Promozione.

Art. 17 - Irregolarità

Il riscontro di irregolarità nell'attestazione della documentazione originale e/o nei riepiloghi comporterà:

- a) per gli organismi privati:
 - recupero della somma erogata;
 - la segnalazione agli organi giudiziari per i procedimenti conseguenti;
 - la rifusione con interessi del danno provocato all'Amministrazione;
 - l'automatica esclusione dai benefici per due anni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

b) per gli organismi pubblici:

- recupero della somma erogata;
- la rifusione con interessi del danno provocato all'Amministrazione;
- l'automatica esclusione dai benefici per due anni.

A tal fine saranno anche effettuati controlli incrociati onde verificare la rispondenza tra loro delle spese configurabili come simili, mentre per il riscontro dell'espletamento degli obblighi fiscali, l'elenco delle assegnazioni finanziarie potrà essere inviato ai competenti Uffici finanziari e previdenziali.

Art. 18 - Promozione istituzionale dell'evento

I beneficiari dei contributi sono tenuti a promuovere l'evento attraverso il sito istituzionale www.sardegnaturismo.it.

1. Per l'anno 2019 sono esonerati da tale adempimento gli organismi le cui manifestazioni siano già realizzate alla data di pubblicazione della graduatoria dei soggetti ammessi, a valere sul bando di cui alla presente deliberazione.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a pubblicizzare la propria iniziativa trasmettendo apposita comunicazione almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione e, comunque, a seguito della pubblicazione dell'avviso (opportunosamente corredata di foto, articoli ecc. allegando opportuna liberatoria secondo la modulistica prodotta dagli uffici) all'indirizzo di posta elettronica: sardegnaturismo@regione.sardegna.it.
3. I soggetti beneficiari la cui manifestazione sia già avvenuta alla data di pubblicazione della graduatoria, sono tenuti comunque a segnalare la propria iniziativa trasmettendo apposita comunicazione entro 15 giorni dalla data della suddetta pubblicazione (opportunosamente corredata di foto, articoli ecc. allegando opportuna liberatoria secondo la modulistica prodotta dagli uffici) all'indirizzo di posta elettronica: sardegnaturismo@regione.sardegna.it.

Art. 19 - Monitoraggio e valutazione ex post dei risultati ottenuti

Gli organizzatori delle manifestazioni ammesse a beneficiare dei contributi pubblici di cui alla L.R. 21.4.1955, n. 7, art. 1, lett. c), dovranno dichiarare, **pena la revoca del contributo**, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta in sede di pubblicazione dell'avviso con Determinazione del Direttore del Servizio Promozione, tutte le informazioni e/o dati sulla "rilevanza della manifestazione ai fini turistici".

Art. 20 - Criteri di valutazione delle istanze presentate

Le istanze presentate e ritenute ammissibili secondo i criteri precedentemente indicati, ad eccezione dei beneficiari di cui all'Allegato n. 3, sono valutate secondo i parametri esposti nella griglia di valutazione di cui agli allegati 2 e 4 della deliberazione della Giunta regionale di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

Art. 21 – Pubblicazione

Tutti gli atti relativi al presente bando sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it (> home > regione > struttura organizzativa > assessorato del turismo > bandi e gare).

Art. 22 - Rinvio

A supporto di quanto riportato nella presente deliberazione gli Uffici potranno prevedere la redazione di apposite FAQ funzionali ad una sua più efficace interpretazione e attuazione.

Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge in vigore.